



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 160 del 05/12/2013

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE LECCE

Procedura di verifica di assoggettabilità a V.I.A. Martignano.

SERVIZIO AMBIENTE
E TUTELA VENATORIA

IL DIRIGENTE

Visti:

- la deliberazione di G.P. n.50 dello 05/03/2013 con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione per l'esercizio in corso, affidando le dotazioni finanziarie previste dal Piano medesimo ai Responsabili dei Servizi per l'assunzione dei relativi atti di gestione, secondo quanto stabilito dal D.Lgs. n° 267 del 18/08/2000 e dal vigente Regolamento di Contabilità;
- l'art.107, comma 2, del D.Lgs. n.267/2000, il quale stabilisce che spettano ai dirigenti tutti i compiti, compreso l'adozione degli atti e provvedimenti amministrativi che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, non ricompresi espressamente dalla legge o dallo statuto tra le funzioni di indirizzo e controllo politico-amministrativo degli organi di governo dell'ente o non rientranti tra le funzioni del segretario o del direttore generale;
- l'art.107, comma 3, del medesimo D.Lgs. n.267/2000, che attribuisce ai dirigenti, tra l'altro, i provvedimenti di autorizzazione, concessione o analoghi, il cui rilascio presupponga accertamenti e valutazioni, anche di natura discrezionale, nel rispetto di criteri predeterminati da leggi, regolamenti, atti di indirizzo (lettera f);

Vista la normativa vigente in materia:

- la Legge Regionale 12/04/2001 n.11, "Norme sulla valutazione dell'impatto ambientale", e successive modifiche, che disciplina le procedure di valutazione di impatto ambientale (VIA) in attuazione della direttiva 85/337/CEE, modificata dalla direttiva 97/11/CE, e del D.P.R. 12.4.1996, integrato e modificato dal D.P.C.M. 7/3/2007, nonché le procedure di valutazione di incidenza ambientale di cui al D.P.R. 8.09.1997, n. 357, e successive modifiche;
- il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. (Norme in materia ambientale), che disciplina, nella Parte Seconda, le procedure per la valutazione ambientale strategica (VAS), per la valutazione dell'impatto ambientale (VIA) e per l'autorizzazione integrata ambientale (IPPC);

Richiamate altresì:

- la D.G.R. n. 538 del 9/05/2007 (Direttiva per l'espletamento e la regolamentazione delle attività del Settore Attività Estrattive - Legge regionale n. 37/85 e modifiche ed integrazioni);

- la D.G.R. n. 1794 del 31/10/2007 (Direttiva in materia di attività estrattiva - Modifiche ed integrazioni alla Deliberazione di Giunta regionale n. 538/07);
- la D.G.R. n. 2614 del 28/12/2009 (Circolare esplicativa delle procedure di VIA e VAS ai fini dell'attuazione della Parte seconda del D.Lgs. 152/06, come modificato dal D.Lgs. 4/08);
- la D.G.R. n. 2668 del 28/12/2009 (Approvazione dell'Aggiornamento del Piano di Gestione dei Rifiuti Speciali nella Regione Puglia);
- la D.G.R. n. 1713 del 26/07/2011 (Criteri localizzativi per alcune tipologie di impianti di recupero di rifiuti speciali);

Premesso:

- che con istanza di data 22/01/2013, assunta con il n. 8794 del 24/01/2013 al protocollo generale dell'Ente, il signor Vincenzo Franco, in qualità di legale rappresentante di DE.FRA. AMBIENTE S.r.l., società con sede legale in Caprarica di Lecce, alla Piazza Toma n. 8, ha chiesto la verifica di assoggettabilità a V.I.A. per un "Progetto di realizzazione di un impianto per il trattamento e il recupero di rifiuti inerti e preconfzionamento del calcestruzzo da realizzarsi nel territorio comunale di Martignano", trasmettendo la documentazione tecnico-amministrativa di rito;
- che il progetto rientra nell'ambito di applicazione dell'art.20 del D.Lgs. n.152/06, in quanto riconducibile alla fattispecie di cui Paragrafo 7, punto "z.b) Impianti di smaltimento e recupero di rifiuti non pericolosi, con capacità complessiva superiore a 10 t/giorno, mediante operazioni di cui all'Allegato C, lettere da R1 a R9, della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152", riportata nell'Allegato IV alla Parte seconda del D.Lgs.152/06;
- che DE.FRA.AMBIENTE S.r.l. ha provveduto alla pubblicizzazione della procedura tramite avviso a stampa diffuso sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 16 del 31/01/2013;
- che il Servizio Ambiente, con nota prot. n. 28638 del 14/03/2013, ha richiesto la trasmissione di documentazione tecnico-amministrativa integrativa, richiamando, al proponente, gli adempimenti di legge in materia di pubblicità e di partecipazione del pubblico;
- che con la medesima nota immediatamente sopra richiamata, è stato richiesto al Comune di Martignano di documentare i termini temporali della affissione del pubblico avviso della procedura di verifica al proprio Albo pretorio, nonché di far conoscere il parere di competenza sull'intervento, ai sensi dell'art. 16, c. 5, della L.R. n.11/2001;
- che il Servizio Ambiente, con nota prot. n. 28654 del 15/03/2013, ha richiesto la trasmissione di elaborati tecnici aggiuntivi;
- che il Servizio Ambiente, in data 08/07/2013, con nota (prot. n. 67111), indirizzata per conoscenza anche al Comune di Martignano, a causa del mancato riscontro alle sopra dette richieste di integrazione documentale, ha proceduto alla comunicazione, ai sensi dell'art. 10-bis della L.241/90, dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza;
- che la Società proponente, con nota di trasmissione dello 02/09/2013, acquisita al protocollo n. 80669 dello 06/09/2013, ha inviato: 1) D.G.C. n. 15/2013 di approvazione della variante urbanistica dell'area; 2) D.D. Regione Puglia n. 65/2013, di cessazione dell'attività di cava; 3) Relazione tecnica descrittiva delle operazioni di recupero dei rifiuti inerti; 4) Relazione tecnica ed elaborati grafici sulla gestione delle acque meteoriche; 5) Valutazione previsionale impatto atmosferico; 6) Valutazione previsionale impatto acustico; 7) Marca da bollo; 8) Autocertificazione sull'importo delle opere da realizzare;
- che con ulteriore nota del 30/09/2013, in atti al protocollo n. 88200 dello 02/10/2013, il Proponente ha provveduto alla presentazione di ulteriore documentazione amministrativa;
- che il Comune di Martignano ha provveduto, con nota prot. n. 328 /2013, in atti al prot. n.88761 dello 03/10/2013, alla trasmissione di: 1) attestazione della affissione, dal 31/01/2013 al 17/03/2013, sul proprio Albo pretorio del pubblico avviso del procedimento; 2) parere di competenza sul progetto; 3) osservazioni recanti data dell'11/04/2013 presentate dall'Ing. Campa Luigi Cristian, in cui si evidenzia la carenza del progetto quanto a valutazione dell'impatto acustico dell'attività sulle aree circostanti;

- che il Servizio Ambiente, con nota prot. n. 97399 dello 04/11/2013, avendo rilevato che sito interessato dalla realizzazione risulta confinare con il territorio amministrativo di Caprarica di Lecce, ha richiesto a questo Comune di far conoscere il parere sulla compatibilità ambientale del progetto;
- che in allegato a nota prot. n. 4832 del 14/11/2013 il Responsabile dell'Ufficio Tecnico del Comune di Caprarica di Lecce ha provveduto alla trasmissione del parere sulla compatibilità ambientale del progetto;

Considerato che il funzionario istruttore riferisce quanto di seguito.

La verifica di assoggettabilità riguarda la realizzazione, in territorio amministrativo del Comune di Martignano, al confine amministrativo con Caprarica di Lecce, di un impianto per il recupero di rifiuti speciali inerti, non pericolosi.

Il sito di progetto è parte integrante di più estesa area, nelle disponibilità della proponente DE.FRA.AMBIENTE S.r.l., in passato sede di attività di cava, distinta in N.C.T. del Comune di Martignano al Foglio 3, mappali 15, 20, 21, 37, 38, 39, 88, 89, 92, 93, 131 e 233, per un'estensione di circa 68.000 metri quadrati.

Con Determinazione del Dirigente del Servizio Attività Estrattive della Regione Puglia n. 65 dell'11/03/2013, è stata formalizzata la cessazione dell'attività di cava sulle particelle 20, 21, 22, 37, 38, 39, 88, 89, 92, 93 e 131 (superficie complessiva Ha 6.00.00). Inoltre, con Delibera n.15 dello 09/07/2013 (avente a oggetto: "Impianto produttivo per il recupero e il trattamento di rifiuti inerti provenienti da attività di costruzione, demolizione, scavo e confezionamento di calcestruzzo. Definitiva approvazione del progetto in variante urbanistica. Approvazione schema di convenzione urbanistica"), il Consiglio Comunale di Martignano ha deliberato «di approvare, definitivamente, ai sensi e per gli effetti dell'art. 8 del D.P.R. n. 160/2010, la variante urbanistica limitatamente alla zona oggetto dell'intervento proposto nel suo insieme, tipizzandosi l'area interessata in zona "D" - Produttive - riportata nel Nuovo Catasto Terreni al foglio di mappa n. 3 particelle catastali. 15, 20, 21, 37, 38, 39, 88, 89, 92, 93, 131, 233 e nel Nuovo Catasto Edilizio Urbano al foglio di mappa 3 particella catastale 234, della superficie complessiva di mq. 68.517, con gli indici e i parametri urbanistici ed edilizi previsti in progetto, su area ricadente, secondo le previsioni del Piano Regolatore Generale, in zona "Cave"».

L'area da destinare alle attività di messa in riserva e di trattamento dei rifiuti, con l'ausilio di unità di frantumazione dedicata, occupa una superficie di circa 28.978 metri quadrati. In detta area saranno individuate, come da layout di progetto, distinte aree destinate all'attività di frantumazione, di deposito dei rifiuti e dei prodotti ottenuti. All'interno dell'area insistono un fabbricato da utilizzare come ufficio, per il quale risulta rilasciato P.d.C. in sanatoria n. 1/2010, e una pesa a bilico. Su alcuni dei settori già oggetto di attività estrattiva la società proponente è intenzionata a svolgere, oltre che operazioni di recupero dei rifiuti, attività di confezionamento calcestruzzo.

Il sito di progetto è posto a circa 300 m a nord-ovest dall'abitato urbano di Calimera e circa 700 m a nord-est dall'abitato di Martignano.

L'impianto, da esercirsi in regime "ordinario" (ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/2006), sarà utilizzato per il recupero di rifiuti inerti non pericolosi. In particolare, sono previste operazioni di riciclo/recupero di altre sostanze inorganiche (R5) e di messa in riserva (R13), per una quantità annua pari a 69.300 tonnellate.

Il progetto rientra come tale nell'ambito della disciplina della procedura di verifica di assoggettabilità a V.I.A. in quanto riconducibile alla tipologia progettuale di cui punto "z.b) Impianti di smaltimento e recupero di rifiuti non pericolosi, con capacità complessiva superiore a 10 t/giorno, mediante operazioni di cui all'Allegato C, lettere da R1 a R9, della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152", Paragrafo 7 - Allegato IV alla Parte seconda del D.Lgs. 152/06".

Le tipologie CER dei rifiuti in ingresso e relative quantità massime, come indicate dal proponente, sono riepilogate nella seguente tabella:

C.E.R. Quantità Quantità Capacità di stoccaggio
(tonnellate/giorno) (tonnellate/anno) istantaneo (tonnellate)

170101 2 440 10

170102 2 440 10

170103 2 440 10

170107 9 1980 40

170302 25 5500 100

170504 175 38500 600

170904 100 22000 400

La viabilità di accesso e interna all'impianto di recupero è idonea al transito degli automezzi pesanti.

Il ciclo delle lavorazioni si articola secondo le seguenti fasi:

- controllo, accettazione e pesa dei rifiuti in ingresso;
- scarico dei rifiuti nelle aree di messa in riserva e di attività di selezione dedicate;
- recupero dei rifiuti mediante messa in riserva (R13) con o senza riduzione volumetrica e/o attività di recupero a mezzo impianto di frantumazione (R5) e/o vagliatura;
- deposito delle materie prime secondarie ottenute nelle apposite aree di stoccaggio.

In sintesi, i rifiuti in ingresso saranno sottoposti, tramite idonee attrezzature e macchinari, a operazioni meccaniche di frantumazione e vagliatura per la produzione di materie prime seconde per l'edilizia.

L'unità di frantumazione da utilizzare per l'attività (Mulino a Martelli T-550 COMEC), che sarà riservata esclusivamente alla lavorazione dei rifiuti, ha una potenzialità massima di lavorazione indicata, come da scheda tecnica allegata, in circa 180 mc/ora.

Nella documentazione di progetto (N.d.R. Relazione Tecnica Integrativa) si stima una potenzialità giornaliera pari a circa 315 tonnellate, con una capacità di stoccaggio istantanea pari a circa 1.170 tonnellate. I prodotti ottenuti a seguito dell'attività di recupero effettuata potranno essere utilizzati per rilevati e recuperi ambientali e in parte riutilizzati, secondo la pezzatura, per la produzione di cls nell'impianto sito in area attigua.

L'area destinata all'attività di recupero è posta in adiacenza all'area destinata alla produzione di prodotti in cls. La restante area di cava dismessa posta sul lato sud, come ben riportato nella planimetria di progetto, non sarà interessata da alcuna attività e sarà separata dalle restanti aree.

Il piazzale destinato all'attività di recupero sarà interamente pavimentato e provvisto di sistema per la raccolta delle acque meteoriche di dilavamento. Le acque di prima pioggia saranno stoccate in una vasca di raccolta impermeabilizzata (di volumetria pari a circa 55 mc) ed avviati ad impianti di trattamento autorizzati entro 48 h dal termine dell'evento meteorico che le ha generate. Le acque successive saranno convogliate nel dissabbiatore/desolatore e una volta depurate saranno raccolte in una vasca di raccolta non impermeabilizzata da cui saranno prelevate per l'alimentazione di serbatoi utilizzati per l'irrorazione dei cumuli di inerti, il confezionamento del cls e l'irrigazione delle aree a verde. Le acque non utilizzate saranno assorbite dal fondo vasca che fungerà da trincea assorbente.

Ai fini dell'approvvigionamento idrico si farà ricorso, oltre che alle acque meteoriche di seconda pioggia depurate, all'emungimento da pozzo esistente sulla particella catastale 20, munito di regolare

concessione regionale (prot. n. 8608 del 28/11/2008) per un portata massima di 3 l/s e volume massimo annuo di prelievo di 6.000 mc.

Sulla scorta della verifica di coerenza del progetto rispetto agli strumenti di programmazione e pianificazione, alle diverse scale territoriali, è emerso quanto di seguito.

L'area da destinare alle attività di recupero rifiuti è catastalmente individuata al Foglio 3, mappali 20, 21 e 233, dei quali occupa quota parte. La stessa risulta, a seguito di variante urbanistica approvata dal Consiglio Comunale con Delibera n. 15 dello 09/07/2013, destinata ad attività produttive - D. Il progetto è pertanto conforme al criterio vincolante di localizzazione in zona D dei nuovi impianti per il recupero di rifiuti speciali non pericolosi, fissato dal Piano di Gestione dei Rifiuti Speciali della Regione Puglia.

Con il provvedimento di presa d'atto della cessazione dell'attività di cava sulle superfici di che trattasi (Determinazione n. 65/2013 del Dirigente dell'Ufficio Controllo e Gestione del P.R.A.E. - Cooperazione della Regione Puglia), dopo aver premesso che la cessazione dell'attività di cava è stata richiesta senza che sia stato compiuto il ripristino previsto dal progetto autorizzato, che sarà eseguito alla dismissione dell'impianto, secondo un nuovo piano da autorizzarsi da parte del Comune di Martignano, è stato disposto di «mantenere attiva la polizza fideiussoria fino alla presa in carico della cava da parte del Comune con relativa attivazione di polizza fideiussoria, a garanzia dei lavori di-colmamento della cava, da parte della Ditta e a favore dell'Ente Comunale».

Con riferimento al Piano Urbanistico Territoriale per il Paesaggio (P.U.T.T./Paesaggio) l'area ricade in ambito territoriale esteso (A.T.E.) "D". Per quel che concerne il PPTR l'area d'interesse non è soggetta a particolari vincoli.

Il Proponente individua gli impatti potenziali attesi in:

- emissioni in atmosfera (polveri, gas);
- emissioni sonore (determinato dalle macchine operatrici - mezzi pesanti per il trasporto dei rifiuti, impianto di selezione);
- produzione di rifiuti;
- incremento del traffico veicolare.

Con riferimento al traffico indotto, dovuto al transito degli automezzi adibiti al trasporto dei rifiuti in ingresso e delle materie prime seconde in uscita dall'impianto, non è previsto un incremento tale da avere apprezzabili ripercussioni sui flussi di traffico dell'area già interessata in precedenza dalla presenza di attività di cava.

Per quel che concerne le necessità idriche del centro, connesse con il funzionamento dell'impianto per l'abbattimento delle polveri prodotte dalle operazioni di frantumazione e per l'umidificazione degli stoccaggi a cumulo, è previsto l'utilizzo di parte delle acque meteoriche dilavanti dal piazzale pavimentato e raccolte in specifica vasca di raccolta (a seguito del trattamento di grigliatura e dissabbiatura) e l'utilizzo di pozzo di servizio, regolarmente assentito.

Il sito d'impianto non s'inquadra in alcun contesto naturalistico di rilievo, essendo inserito in un ambito territoriale già destinato ad attività produttiva di estrazione pietra calcarea ora cessata.

Tale areale, in definitiva, possiede una valenza ambientale piuttosto modesta, poiché già sede di attività produttive e in particolare di estrazione di materiale calcareo.

Le emissioni acustiche dell'impianto saranno connesse al traffico veicolare e allo specifico processo produttivo in atto, che comporta, tra l'altro, l'utilizzo d'impianto di frantumazione e vagliatura. L'attività dell'impianto sarà svolta in periodo diurno.

Nella relazione tecnica di valutazione previsionale dell'impatto acustico, redatta da tecnico abilitato in Acustica Ambientale e recante data del 23/01/2013, si riporta, nelle conclusioni, che nelle postazioni sottoposte a monitoraggio acustico previsionale, non è superato il limite assoluto d'immissione.

Le emissioni in atmosfera saranno rappresentate dalle polveri che si origineranno durante le operazioni di conferimento dei rifiuti, di movimentazione e messa in riserva degli stessi, di selezione e frantumazione e, infine, di stoccaggio dei materiali ottenuti. Per il contenimento delle polveri è prevista apposita rete idrica per l'umidificazione dei cumuli e delle piste interne. Si precisa tra l'altro che l'area è

sottoposta rispetto al restante piano di campagna.

Il proponente ha provveduto, a tal proposito, a trasmettere relazione specialistica (Valutazione previsionale di impatto atmosferico da emissioni diffuse di polveri diffuse), redatta secondo le linee guida curate da ARPA Toscana. Nelle considerazioni conclusive del documento (vedasi pag. 21) si riporta che il valore dell'emissione di polveri relativo all'intero processo produttivo è risultato pari a 855 g/h. Ponendo in essere specifici interventi di mitigazione ambientale (bagnatura dei cumuli di stoccaggio e delle piste non asfaltate per almeno una volta al giorno) si ottiene, tuttavia, un abbattimento delle emissioni fino ad un valore di 442 g/h, inferiore al limite tabellare di 493 g/h. Nella relazione si riporta inoltre che ulteriori e più spinti livelli di abbattimento potranno essere raggiunti intensificando la frequenza delle operazioni di bagnatura, realizzando l'incapsulamento dei nastri trasportatori, con la realizzazione di idonea piazzola di bonifica, mediante spruzzi di acqua vaporizzata, delle ruote degli automezzi in transito.

Lo studio ambientale presentato ha, nel complesso, raggiunto le finalità che la normativa pone in capo alle procedure di verifica di assoggettabilità, consentendo l'identificazione dello stato attuale dell'ambiente, degli effetti ambientali dell'esercizio dell'impianto in termini di consumo di risorse naturali, emissioni di rumori, polveri, produzione di rifiuti e quant'altro.

Sulla scorta della documentazione esaminata, il progetto d'impianto di recupero rifiuti è conforme alla normativa ambientale vigente in materia di:

- acque e salvaguardia delle risorse idriche;
- emissioni in atmosfera;
- gestione dei rifiuti;
- rumore;

nonché con gli strumenti di pianificazione e programmazione alle diverse scale territoriali.

Alla luce di quanto sopra esposto:

- rilevata la scarsa rilevanza naturalistico-ambientale del contesto in cui l'impianto si troverà inserito (all'interno di pertinenze in cui sono state praticate attività di cava e complementari), tenuto conto delle misure preventive per il contenimento degli impatti, rappresentati dalla diffusione di polveri e dalle emissioni sonore, ritenuto che le emissioni in particolare di tipo polverulento derivanti dal funzionamento del nuovo impianto, viste le misure mitigative messe in atto e visto che lo stesso è sottoposto rispetto al restante piano di campagna, non sono tali da comportare apprezzabili effetti negativi sull'ambiente;
- valutato che le osservazioni presentate sono da intendersi superate in quanto il proponente ha provveduto a trasmettere valutazione previsionale di impatto acustico nelle cui conclusioni si riporta che nelle postazioni sottoposte a verifiche acustiche previsionali, non risulta superato il limite assoluto d'immissione;

si ritiene che la proposta progettuale possa essere esclusa dalla procedura di V.I.A..

Detta esclusione sarà comunque subordinata al rispetto delle seguenti condizioni e prescrizioni:

- le tipologie CER dei rifiuti ammissibili, le quantità massime di rifiuti recuperabili in regime "ordinario" (art. 208 del D.Lgs. n. 152/06) sono le seguenti:

C.E.R.	Quantità	Quantità	Capacità di stoccaggio
	(tonnellate/giorno)	(tonnellate/anno)	istantaneo (tonnellate)

170101	2	440	10
--------	---	-----	----

170102	2	440	10
--------	---	-----	----

170103	2	440	10
--------	---	-----	----

170107 9 1980 40

170302 25 5500 100

170504 175 38500 600

170904 100 22000 400

- all'interno dell'impianto saranno svolte le operazioni di recupero R5 ed R13;
- la massima capacità annua di recupero rifiuti dell'impianto non eccederà la quantità di 69.300 tonnellate;
- per le operazioni di messa in riserva dovranno essere rispettate le specifiche tecniche previste all'art.6 del D.M. 5.02.1998 e successive modifiche;
- la gestione dei rifiuti all'interno dell'impianto dovrà essere effettuata nel rispetto di quanto previsto alla Parte IV del D.Lgs. 152/06;
- il gestore dell'impianto è tenuto a eseguire apposito test di cessione, con frequenza almeno semestrale, sui prodotti ottenuti a seguito dell'attività di recupero effettuata;
- le aree destinate alle attività di recupero rifiuti (sia le aree di messa in riserva e stoccaggio di rifiuti che l'area in cui sarà collocato l'impianto di frantumazione/vagliatura) dovranno essere opportunamente separate dalle restanti aree dell'impianto (impianto di produzione di cls a nord e cava dismessa a sud) con apposita recinzione metallica e segnalate con apposita cartellonistica;
- le aree di stoccaggio dei rifiuti dovranno essere ben distinte da quelle utilizzate per lo stoccaggio delle materie prime seconde;
- le acque meteoriche dilavanti dal piazzale pavimentato, una volta trattate e sottoposte al processo di grigliatura e dissabbiatura, dovranno essere impiegate, per quanto tecnicamente possibile, come riportato negli elaborati progettuali, per l'alimentazione dei sistemi abbattimento polveri a servizio dell'impianto;
- gli stoccaggi a cumulo di rifiuti e di prodotti da questi ottenuti, a granulometria sottile, maggiormente sensibili all'azione del vento, dovranno essere protetti in condizioni di tempo asciutto con appositi sistemi di copertura mobile e/o sottoposti a bagnatura almeno due volte al giorno;
- dovranno essere attuate le ulteriori misure mitigative delle emissioni polverulente quali l'incapsulamento dei nastri trasportatori e la realizzazione di apposita piazzola di bonifica mediante spruzzi di acqua vaporizzata delle ruote degli automezzi in transito;
- lungo il perimetro del lotto, all'altezza del piano di campagna e laddove tecnicamente possibile, si dovrà provvedere alla piantumazione di barriera a verde con essenze arboree a veloce accrescimento da sottoporre a periodica manutenzione e provvedendo alla sostituzione di eventuali esemplari secchi;
- lo stoccaggio dei rifiuti dovrà assicurare ampi margini di sicurezza nei riguardi di possibili rischi di deterioramento/contaminazione del suolo. A tal fine le operazioni di messa in riserva (R13) e di riciclo/recupero di altre sostanze inorganiche (R5) saranno realizzate su basamenti pavimentati, che garantiscano la separazione e l'isolamento dei rifiuti dal suolo sottostante. Si dovrà provvedere a una periodica manutenzione delle pavimentazioni al fine di preservarne la continuità e quindi l'isolamento idraulico del sottosuolo;
- si dovrà provvedere al monitoraggio delle emissioni di polveri, con la frequenza stabilita dalla autorità competente al rilascio della autorizzazione, e del rumore, con frequenza annuale, ovvero ogni qualvolta intervengano modifiche dell'impianto o dell'attività di recupero effettuata; gli esiti del monitoraggio ambientale andranno comunicati al Servizio Ambiente della Provincia di Lecce e ad ARPA PUGLIA - DAP Lecce. In ogni caso l'attività dovrà rispettare, per quel che concerne l'emissione di polveri totali, il limite di 5 mg/Nmc;
- i veicoli utilizzati per la movimentazione degli inerti dovranno essere dotati di apposito telone di

copertura del cassone;

- riguardo la gestione delle acque meteoriche di dilavamento il gestore è tenuto al rispetto di tutti gli adempimenti tecnici ed amministrativi di cui al Decreto del Commissario delegato per l'emergenza ambientale in Puglia n.282/CD/A del novembre 2003;
- la gestione dei reflui domestici dovrà essere effettuata nel rispetto della disciplina di cui al Regolamento Regionale n. 26/2011;
- per l'illuminazione esterna dovrà ricorrersi a corpi illuminanti conformi al Regolamento Regionale n. 13/2006;
- a garanzia della sicurezza degli addetti all'impianto il progetto definitivo da sottoporre all'attenzione della autorità competente alla sua approvazione/autorizzazione dovrà essere corredato da Relazione geologico-tecnica descrittiva della stabilità dei fronti di cava abbandonati e dal Progetto tecnico di eventuali interventi di messa in sicurezza che si rendessero necessari;
- alla dismissione dell'impianto il sito sarà oggetto di riqualificazione/ripristino ambientale previo accertamento di eventuali contaminazioni del suolo/sottosuolo;

Preso atto:

- dell'avvenuto espletamento delle misure volte a favorire la partecipazione del pubblico al procedimento, tramite:
- affissione all'Albo Pretorio comunale di Martignano dell'avviso relativo alla domanda di verifica di assoggettabilità del progetto, dal 31/01/2013 al 17/03/2013;
- pubblicazione di identico avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 16 del 31/01/2013; senza che nel periodo utile siano pervenute osservazioni;
- del parere favorevole al progetto, prot. n. 327 del 10/07/2013, espresso dal Responsabile dell'Ufficio Tecnico del Comune di Martignano, ai sensi dell'art.16 della L.R. 11/2001;
- della Deliberazione n.15 dello 09/07/2013, con cui il Consiglio Comunale di Martignano ha proceduto alla approvazione della variante urbanistica dell'area;
- della Determinazione n. 65/2013 con cui il Dirigente dell'Ufficio Controllo e Gestione del P.R.A.E. - Cooperazione della Regione Puglia ha preso atto della cessazione dell'attività di cava sulle superfici interessate dal progetto;
- del parere favorevole al progetto, espresso dal Responsabile dell'Ufficio Tecnico del Comune di Caprarica di Lecce con nota prot. n. 4832 del 14/11/2013, subordinato al rispetto delle seguenti prescrizioni:
- sia garantito che il trasporto con camion dai cantieri mobili o temporanei al sito destinato al trattamento siano ricoperti da telone impermeabile idoneo a non consentire la volatilizzazione dei materiali durante il trasporto;
- siano piantumate alberature di media fusto lungo la recinzione del lotto pasta alla quota stradale;
- il contenimento delle polveri sia ottenuto mediante spruzzatura di acqua nebulizzata con frequenza oraria sui cumuli in stoccaggio, sui piazzali di manovra, sulla viabilità di accesso e uscita dall'impianto, attraverso un sistema di sprinkler mobili e fissi dislocati nelle posizioni ottimali a seconda dell'impegno dei piazzali stessi;
- sia limitata l'altezza di caduta dei rifiuti in fase di scarico e di carico e sia contenuta l'altezza dei cumuli in stoccaggio privilegiando prima l'ingombro areale degli spazi a disposizione piuttosto che la crescita in altezza;
- siano mantenute umide le ruote dei mezzi in uscita dall'impianto;
- sia previsto un piano di monitoraggio delle emissioni acustiche e di polveri in atmosfera che preveda accorgimenti e rimedi da attuarsi in caso di superamento delle soglie dichiarate in progetto;

Valutato:

- che lo studio ambientale presentato ha nel complesso raggiunto le finalità che la normativa pone in capo alle procedure di Verifica di assoggettabilità, consentendo l'identificazione dello stato attuale

dell'ambiente, degli effetti ambientali della realizzazione e dell'esercizio dell'impianto in termini di consumo di risorse naturali, emissioni di rumori, polveri, produzione di rifiuti e quant'altro;

Per le motivazioni espresse in narrativa e che di seguito s'intendono integralmente richiamate:

DETERMINA

- di ritenere, ai sensi e per gli effetti dell'art.20 del D.Lgs. 152/2006 e dell'art.16 della L.R. 11/2001, il "Progetto di realizzazione di un impianto per il trattamento e il recupero di rifiuti inerti e preconfezionamento del calcestruzzo da realizzarsi nel territorio comunale di Martignano", su area in C.T. al Foglio 3, mappali 20, 21 e 233, di titolarità DE.FRA.AMBIENTE S.r.l., escluso dall'applicazione delle procedure di V.I.A., in quanto la realizzazione e l'esercizio dello stesso non comportano apprezzabili effetti negativi sull'ambiente;

- l'efficacia del presente provvedimento di esclusione dalla procedura di V.I.A. resta subordinata alla condizione che DE.FRA.AMBIENTE S.r.l. ottemperi alle prescrizioni di seguito riportate:

- le tipologie CER dei rifiuti ammissibili, le quantità massime di rifiuti recuperabili in regime "ordinario" (art. 208 del D.Lgs. n. 152/06) sono le seguenti:

C.E.R.	Quantità (tonnellate/giorno)	Quantità (tonnellate/anno)	Capacità di stoccaggio istantaneo (tonnellate)
--------	---------------------------------	-------------------------------	---

170101	2 440	10
--------	-------	----

170102	2 440	10
--------	-------	----

170103	2 440	10
--------	-------	----

170107	9 1980	40
--------	--------	----

170302	25 5500	100
--------	---------	-----

170504	175 38500	600
--------	-----------	-----

170904	100 22000	400
--------	-----------	-----

- all'interno dell'impianto saranno svolte le operazioni di recupero R5 ed R13;

- la massima capacità annua di recupero rifiuti dell'impianto non eccederà la quantità di 69.300 tonnellate;

- per le operazioni di messa in riserva dovranno essere rispettate le specifiche tecniche previste all'art.6 del D.M. 5.02.1998 e successive modifiche;

- la gestione dei rifiuti all'interno dell'impianto dovrà essere effettuata nel rispetto di quanto previsto alla Parte IV del D.Lgs. 152/06;

- il gestore dell'impianto è tenuto a eseguire apposito test di cessione, con frequenza almeno semestrale, sui prodotti ottenuti a seguito dell'attività di recupero effettuata;

- le aree destinate alle attività di recupero rifiuti (sia le aree di messa in riserva e stoccaggio di rifiuti che l'area in cui sarà collocato l'impianto di frantumazione/vagliatura) dovranno essere opportunamente

- separate dalla restanti aree dell'impianto (impianto di produzione di cls a nord e cava dismessa a sud) con apposita recinzione metallica e segnalate con apposita cartellonistica;
- le aree di stoccaggio dei rifiuti dovranno essere ben distinte da quelle utilizzate per lo stoccaggio delle materie prime seconde;
 - le acque meteoriche dilavanti dal piazzale pavimentato, una volta trattate e sottoposte al processo di grigliatura e dissabbiatura, dovranno essere impiegate, per quanto tecnicamente possibile, come riportato negli elaborati progettuali, per l'alimentazione dei sistemi abbattimento polveri a servizio dell'impianto;
 - gli stoccaggi a cumulo di rifiuti e di prodotti da questi ottenuti, a granulometria sottile, maggiormente sensibili all'azione del vento, dovranno essere protetti in condizioni di tempo asciutto con appositi sistemi di copertura mobile e/o sottoposti a bagnatura almeno due volte al giorno;
 - dovranno essere attuate le ulteriori misure mitigative delle emissioni polverulente quali l'incapsulamento dei nastri trasportatori e la realizzazione di apposita piazzola di bonifica mediante spruzzi di acqua vaporizzata delle ruote degli automezzi in transito;
 - lungo il perimetro del lotto, all'altezza del piano di campagna e laddove tecnicamente possibile, si dovrà provvedere alla piantumazione di barriera a verde con essenze arboree a veloce accrescimento da sottoporre a periodica manutenzione e provvedendo alla sostituzione di eventuali esemplari secchi;
 - lo stoccaggio dei rifiuti dovrà assicurare ampi margini di sicurezza nei riguardi di possibili rischi di deterioramento/contaminazione del suolo. A tal fine le operazioni di messa in riserva (R13) e di riciclo/recupero di altre sostanze inorganiche (R5) saranno realizzate su basamenti pavimentati, che garantiscano la separazione e l'isolamento dei rifiuti dal suolo sottostante. Si dovrà provvedere a una periodica manutenzione delle pavimentazioni al fine di preservarne la continuità e quindi l'isolamento idraulico del sottosuolo;
 - si dovrà provvedere al monitoraggio delle emissioni di polveri, con la frequenza stabilita dalla autorità competente al rilascio della autorizzazione, e del rumore, con frequenza annuale, ovvero ogni qualvolta intervengano modifiche dell'impianto o dell'attività di recupero effettuata; gli esiti del monitoraggio ambientale andranno comunicati al Servizio Ambiente della Provincia di Lecce e ad ARPA PUGLIA - DAP Lecce. In ogni caso l'attività dovrà rispettare, per quel che concerne l'emissione di polveri totali, il limite di 5 mg/Nmc;
 - i veicoli utilizzati per la movimentazione degli inerti dovranno essere dotati di apposito telone di copertura del cassone;
 - riguardo la gestione delle acque meteoriche di dilavamento il gestore è tenuto al rispetto di tutti gli adempimenti tecnici ed amministrativi di cui al Decreto del Commissario delegato per l'emergenza ambientale in Puglia n.282/CD/A del novembre 2003;
 - la gestione dei reflui domestici dovrà essere effettuata nel rispetto della disciplina di cui al Regolamento Regionale n. 26/2011;
 - per l'illuminazione esterna dovrà ricorrersi a corpi illuminanti conformi al Regolamento Regionale n. 13/2006;
 - a garanzia della sicurezza degli addetti all'impianto il progetto definitivo da sottoporre all'attenzione della autorità competente alla sua approvazione/autorizzazione dovrà essere corredato da Relazione geologico-tecnica descrittiva della stabilità dei fronti di cava abbandonati e dal Progetto tecnico di eventuali interventi di messa in sicurezza che si rendessero necessari;
 - alla dismissione dell'impianto il sito sarà oggetto di riqualificazione/ripristino ambientale previo accertamento di eventuali contaminazioni del suolo/sottosuolo;
- di individuare nel Corpo di Polizia Provinciale della Provincia di Lecce l'organo competente al controllo del rispetto delle prescrizioni impartite;
- di fare salve le prescrizioni dettate dal Comune di Caprarica di Lecce, richiamate in narrativa e che qui

si intendono integralmente richiamate;

- di fare salva ogni ulteriore autorizzazione, permesso, nulla-osta o atto d'assenso comunque denominato, necessaria per la realizzazione e l'esercizio dell'impianto;
- l'efficacia temporale della presente pronuncia di esclusione dalla valutazione di impatto ambientale resta disciplinata dall'art.1 della L.R. n. 16 del 25/06/2013 "Norma di interpretazione autentica in materia di efficacia dei provvedimenti di verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale";
- di notificare il presente provvedimento alla diretta interessata DE.FRA. AMBIENTE S.r.l., con sede legale in Caprarica di Lecce, Piazza Toma n. 8;
- di trasmettere, per opportuna conoscenza e per gli adempimenti di competenza, copia della presente Determinazione ai seguenti soggetti:
 - Comune di Martignano;
 - Comune di Caprarica di Lecce;
 - Corpo di Polizia Provinciale;
 - Servizio Ambiente e Tutela Venatoria - Ufficio Rifiuti;
 - Servizio Ambiente e Tutela Venatoria - Ufficio Emissioni;
- di pubblicare il presente provvedimento, ai sensi del D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33, nella sezione trasparenza del sito internet di questa Provincia;
- di far pubblicare il presente provvedimento per estratto sul BURP.

Il presente provvedimento non comporta impegno di spesa per la Provincia.

Il Dirigente del Servizio Ambiente
e Tutela Venatoria
Ing. Dario Corsini
